SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

Capo I

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ART. 1

(Agenzia Torino 2006 – proroga della attività commissariale)

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato fino alla completa definizione delle attività residue affidate al commissario liquidatore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

(Modifica all'articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104)

1. All'articolo 120, comma 5, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il termine di cui al presente comma si applica anche per la proposizione del ricorso incidentale, di cui all'articolo 42, quando il ricorso principale concerne l'impugnazione degli atti di cui al presente articolo.".

Art. 3

(Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino)

1. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A., nel limite massimo di spesa già previsto per la convenzione a legislazione vigente.

Art. 4

(Proroga fondi tariffe postali Onlus – articolo 2, comma 2 undecies DL 25 marzo 2010 n. 40 convertito dalla legge 22 maggio 2010, n.73)

1. Le somme di cui all'articolo 2, comma 2 undecies del decreto legge 5 marzo 2010 n. 40 convertito dalla legge 22 maggio 2010, n.73, finalizzate al ripristino delle agevolazioni tariffarie postali a favore dei soggetti di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353 convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46 sono mantenute in bilancio anche per l'anno 2011.

Capo II

RAPPORTI CON LE REGIONI E COESIONE TERRITORIALE ART. 5

(Proroga di termini per la riprogrammazione unitaria delle risorse del Q.S.N.)

1.II termine di cui all'articolo 6-sexies, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è prorogato al 15 febbraio 2011. Ai fini della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica di cui al comma 3 del citato articolo 6-sexies, al medesimo comma le parole: "approva l'intesa di cui al comma precedente", sono sostituite dalle seguenti: "a seguito della procedura si cui al comma 2".

Art.

(Trasporto pubblico locale)

1. Con esclusivo riferimento al trasporto pubblico locale, il termine di cui all'articolo 23-bis, comma 8, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è prorogato al 30 giugno 2011. Le procedure competitive ad evidenza pubblica, di cui al citato art. 23-bis, comma 2, necessarie per il nuovo conferimento della gestione del servizio sono indette entro il 28 febbraio 2011. Il rispetto di quest'ultimo termine, da parte degli enti affidanti, è monitorato dal Governo il quale, ricorrendone i presupposti, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione e secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Capo III

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE

ART. 6

(Proroga della validità delle graduatorie di concorsi pubblici)

- 1. Il termine per la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come da ultimo modificato dal comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011.
- 2. Le autorizzazioni alle assunzioni e l'efficacia delle graduatorie per concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato banditi dalla Corte dei conti con scadenza al 31 dicembre 2010, sono prorogate sino al 31 dicembre 2011.
- 3. Il termine del 31 dicembre 2010 di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n, 25, è prorogato al 31 dicembre 2011 (Interno-Vigili del Fuoco).
- 4. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è prorogato, limitatamente al personale della Polizia di Stato, al 31 dicembre 2011.

ART. (proposta PA)

(Proroga termini in materia di assunzioni)

- 1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi 526 e 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2011.
- 2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2011.
- 3. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009, di cui all'articolo 3 comma 102 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni e all'articolo 66, commi 9-bis e 14 e del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2011 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2011.
- 4. Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009, di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni è prorogato al 31 dicembre 2011.

5. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 31 dicembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2011.

(Proroga di termini in materia di Programma statistico nazionale)

1. Fino all'approvazione del Programma statistico nazionale 2011-2013, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, è prorogata l'efficacia del Programma statistico nazionale 2008-2010 - Aggiornamento 2009-2010, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2009, e dell'eventuale Aggiornamento 2010 del Programma statistico nazionale 2008-2010.

Capo IV

SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

ART.

(Proroga di termini in materia di tassa automobilistica)

- 1. All'articolo 2 comma 1, del Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 le parole «1° gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2011» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «E' fatto salvo quanto previsto dai decreti legislativi di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42».
- 2. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2009, n. 14 le parole «1° gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2011, fatto salvo quanto previsto dai decreti legislativi di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42».

(Proroga del termine di cui all'articolo 14, comma 9, del d.l. n. 78/2010)

- 1. All'articolo 14 del decreto legge 30 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 9 aggiungere il seguente comma:
- "9 bis. Il termine previsto dal comma 9 è prorogato al 1° gennaio 2012 per le regioni che hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente, al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità.".

(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78)

1. All'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole "decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo incontro" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi novanta giorni dalla data fissata nella convocazione per il primo incontro"; correlativamente, al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 4, dopo le parole "Il medesimo decreto determina" sono inserite le seguenti: ", in conformità con i criteri stabiliti nell'intesa di cui ai commi 1 e 2, secondo periodo,".

Art. 8

(Proroga del termine per la cessione delle partecipazioni bancarie)

1. Il termine di un anno per l'adempimento del dovere di alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, già prorogato dall'articolo 28-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dall'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e dall'articolo 1, comma 17-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2009 detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal primo periodo del citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potrà essere incrementata.

Capo

GIOVENTU'

ART.

(Proroga di termini in materia di esame di abilitazione professionale)

All'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, e successive modificazioni, le parole: "anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "anno 2011".

Capo

TURISMO

Art.

(Proroga di termini in materia di prevenzione antincendi nelle strutture ricettive)

1. All'art. 23, comma 9, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2011".

Capo V

AFFARI ESTERI (riformulazione)

Art. 9

(Differimento delle promozioni ai gradi di Consigliere di Ambasciata, di Ministro Plenipotenziario e di Ambasciatore)

- 1. All'articolo 108, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".
- 2. All'articolo 109, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: "quattro anni", sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".
- 3. All'articolo 109 bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: "*sei anni*" sono sostituite dalle seguenti: "*sette anni*".

Capo VI

INTERNO

ART. 10

(Proroga di termini in materia di Amministrazione dell'Interno: periodo minimo di servizio dei vice-prefetti)

1. All'articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le parole: "1° gennaio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2013".

(Proroga di termini in materia di Amministrazione dell'Interno: poteri del prefetto in caso di inadempimento bilanci enti locali)

1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2011, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

(Proroga di termini in materia di carta di identità)

1. All'articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: "a partire dal 1° gennaio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 1° gennaio 2012".

(Proroga di termini in materia di esercizi pubblici che forniscono l'accesso ad Internet in via principale)

1.All'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modifiche: a)al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2010, chiunque» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2011, chiunque, quale attività principale,»; b)i commi 4 e 5 sono soppressi.

Capo VII

GIUSTIZIA

Art.

(Proroga dei magistrati onorari)

- 1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2011».
- 2. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) le parole «il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle parole «il cui mandato scade il 31 dicembre 2010»;
 - b) le parole «il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle parole «il cui mandato scade entro il 28 febbraio 2011»;
 - c) le parole « a far data dal 1° gennaio 2010» sono sostituite dalle parole « a far data dal 1° gennaio 2011»;
 - d) le parole « non oltre il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle parole « non oltre il 31 dicembre 2011»;

Capo VIII

DIFESA

ART. 13

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa: promozioni aggiuntive carabinieri)

- 1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 2245, comma 1, le parole "dal 2012" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2016".

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa: accesso corsi di laurea in medicina da parte degli ufficiali medici)

1. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole "dall'anno accademico 2011-2012" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno accademico 2012-2013".

Art. 15 (riformulato)

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa: assunzione personale civile NATO)

1. All'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto dei limiti di spesa ivi previsti, il termine del "31 dicembre 2006", ovunque ricorra, è sostituito dal seguente: "31 dicembre 2010".

Art.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa: proroga mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza)

1. All'articolo 2257 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole "è prorogato fino al 30 luglio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogato fino al 30 luglio 2012".

Art. 16

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa: canoni alloggi di servizio)

1. All'art. 6, comma 21-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "1° gennaio 2011", sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2011".

Capo IX

SVILUPPO ECONOMICO

ART. 17

(Proroga divieto di incroci tra settore della stampa e settore della televisione)

1. Al comma 12 dell'articolo 43 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, le parole "prima del 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "prima del 31 dicembre 2012".

Conseguentemente....

(Posizioni di comando del personale di Poste italiane s.p.a.)

1. All'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, le parole: "per l'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti "per l'anno 2011"; conseguentemente, le parole "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011".

(Precisazioni e termini per garantire l'attuazione del comma 1129 e seguenti dell'art. 1 della legge 26 dicembre 2006, n. 296)

- 1. Lo smaltimento delle scorte non conformi ai requisiti di biodegradabilità indicati dagli standard tecnici europei vigenti o non rientranti nella deroga di cui al comma 1, esistenti nel sistema della distribuzione e degli esercizi commerciali alla data del 1° gennaio 2011, deve avvenire:
 - a) Entro il 30 aprile 2011, per il sistema della distribuzione;
 - **b)** Entro il 31 agosto 2011, le grandi strutture di vendita come definite all'art. 4, comma 1, lettera *f*) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114;
 - c) Entro il 31 dicembre 2011, le medie strutture di vendita e gli esercizi di vicinato come definiti all'art. 4, comma 1, lettere *d*) ed *e*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché per gli esercizi di vendita al dettaglio operanti su pubblico suolo.

(PROPOSTA AMBIENTE)

(Disposizioni in materia di competenze dei comuni e in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di tariffa integrata ambientale).

- 1. All'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2-ter, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»;
 - b) al comma 5-bis, le parole: «Per l'anno 2010», le parole: «30 settembre 2010» e le parole« per l'anno 2010» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Per gli anni 2010 e 2011», «30 settembre 2011» e « per gli anni 2010 e 2011»;
 - c) al comma 5-ter, le parole: «Per l'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2010 e 2011»;
 - d) al comma 5-quater, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2012».

Per quanto concerne la disposizione proposta alla lettera a), si ritiene che, al fine di garantire che le attività di spazzamento e raccolta dei rifiuti siano effettuate senza soluzione di continuità nel territorio della Regione Campania, onde consentire il completamento delle operazioni di gestione dell'intero ciclo dei rifiuti nella regione, sia necessario consentire la proroga di un anno della fase transitoria attribuita alla competenza dei comuni per la raccolta, lo spazzamento ed il trasporto, nonché per lo smaltimento ed il recupero della frazione raccolta in modo differenziato.

Per quanto concerne le proposte di cui alle lettere b), c) e d), tali modifiche si rendono necessarie al fine di non sottrarre alle amministrazioni locali competenti i poteri finora esercitati per rendere effettiva la riscossione della TARSU e della TIA nel territorio della Regione Campania, anche in considerazione della circostanza per cui proprio con il corrispettivo versato dagli utenti è possibile coprire i costi delle operazioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella regione. Ne deriva la necessità di posticipare di un anno la possibilità per le società provinciali di avvalersi degli ordinari mezzi di riscossione previsti dal D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Si segnala che <u>le disposizioni in proposta riproducono l'art. 1-bis del DDL AC 3909 di conversione del DL 196/2010 recante Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, come introdotto all'esito dell'esame della Camera dei Deputati in prima lettura; si rappresenta inoltre che l'accoglimento delle predette richieste di proroga in tale sede ha favorito l'approvazione in tempi brevi del predetto DL alla Camera, nelle note condizioni.</u>

Le disposizioni in proposta non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(Proroga termini asseverazione tecnica impianti fotovoltaici)

1. Al comma 1-bis dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, le parole "La comunicazione di cui al comma 1 è accompagnata da asseverazione" sono sostituite dalle seguenti: "A seguito della comunicazione di cui al comma 1, entro il 31 gennaio 2011 è trasmessa ai medesimi soggetti una asseverazione".

Art. 21

(Proroga convenzione radio radicale)

1. E' prorogata per l'anno 2012 la convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico e il-Centro di produzione S.p.A. di cui all'art. 1 della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine è autorizzata la spesa di 10,2 milioni di curo per l'anno 2012.

Capo X

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

ART. 22

(Proroga del termine di cui all'articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33)

1. All'articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011"."

(Proroga del termine per il riordino dell' EIPLI)

- 1. Il termine del 31 dicembre 2010 di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, e successive modificazioni, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011.
- 2. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 272.000 euro per l'anno 2011, si provvede mediante parziale utilizzo delle residue disponibilità del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle predette disponibilità, provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 272.000 euro.

(Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura)

1. Il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, è prorogato per l'anno 2011, a valere e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267.

(Proroga del termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85)

1. Il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, limitatamente ai terreni agricoli e alle valli da pesca della laguna di Venezia, è prorogato sino al 31 dicembre 2011, previa effettuazione di una apposita attività di ricognizione dei terreni agricoli e delle valli da pesca già arginate all'entrata in vigore del codice della navigazione. Ferma ed impregiudicata la natura demaniale degli spazi acquei lagunari soggetti alla libera espansione di marea, al fine di determinare la natura giuridica degli spazi acquei recinti da argini in relazione all'articolo 28 del medesimo codice e definire le differenziate situazioni presenti in laguna di Venezia in modo da garantirne la gestione sostenibile, è riconosciuta la titolarità ai proprietari delle valli da pesca già arginate all'entrata in vigore del codice stesso.

Capo XI

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

ART. 26

(Proroga di termini per la funzionalità dei servizi pubblici ambientali negli ambiti territoriali ottimali)

1. All'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al primo, al terzo e al quinto periodo le parole: "*un anno*" sono sostituite dalle seguenti: "*due anni*".

(Proroga di termini in materia di gestione dei rifiuti)

1. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011".

(Comma aggiunto)

(Proroga di termini in materia di commercializzazione di solventi in Paesi extra-UE)

2. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, le parole: "nei quattro anni successivi alle date ivi previste" sono sostituite dalle seguenti: "nei cinque anni successivi alle date ivi previste".>>.

(Proroga di termini per la funzionalità dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale- procedure concorsuali)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: *"31 dicembre* 2010", sono sostituite dalle seguenti: *"31 dicembre* 2011".

Capo XII

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

ART. 29

(Proroga di termini in materia di servizi pubblici non di linea)

1. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: "*entro e non oltre il 31 dicembre 2010*", sono sostituite dalle seguenti: "*entro e non oltre il 30 giugno 2011*."

(Diritti aeroportuali)

- 1. All'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) alla lettera a) le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011";
- b) alla lettera b) le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011".
- 2. All'articolo 5, comma 7, del decreto- legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2011".

(Proroghe in materia di infrastrutture: verifiche sismiche)

(concordato con Protezione Civile)

- 1. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2007, n. 31, **comprese anche** le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, è prorogato al 31 dicembre 2011.
- 2. Le verifiche sismiche di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, devono essere trasmesse entro la data del 31 dicembre 2011 alla compente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la relativa approvazione.
- 3. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
- b) al comma 15-bis le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
- c) dopo il comma 20 è inserito il seguente:
- "20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui all'articolo 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28.";
- **d)** al comma 21 le parole: "entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2011".

(Proroga per il settore funiviario)

All'art. 31, comma 1, della legge 1° agosto 2002 n. 166 le parole "proroga di due anni" sono sostituite dalle seguenti: "proroga di quattro anni".

(Concessioni aeroportuali)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011".

(Proroga dei termini per la prova pratica di guida del ciclomotore)

1. All'articolo 17, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, le parole, "19 gennaio 2011" sono sostituite dalle seguenti: " 1° ottobre 2011".

(Personale marittimo)

1. All'art. 5, comma 7-sexies, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "31 dicembre 2010", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2011".

(interventi a favore della intermodalità nel settore dell'autotrasporto-ecobonus)

- 1. Gli interventi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, che disciplina le modalità di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma *2-ter*, dell' articolo 3, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono prorogati per l'anno 2011.
- 2. A tal fine, le risorse rivenienti dall'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, pari a 30 milioni di euro, finalizzate agli interventi di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, sono destinate alla copertura delle maggiori spese derivanti dal comma 1.

(Autostrade del mare)

(riordino del Corpo delle Capitanerie di Porto)

Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, la parola: "2010" è sostituita dalla seguente: "2011".

(Navigazione laghi)

La disposizione recata dall'articolo 7-sexies del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2009, n. 33 è prorogata per il biennio 2011 e 2012.

(sicurezza nel trasporto ferroviario)

All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le parole: "entro trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro quarantotto mesi".

Capo XIII LAVORO E POLITICHE SOCIALI

ART. 35

(Proroga dei termini di cui all'articolo 70, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di lavoro accessorio)

- 1. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, all'ultimo periodo, le parole: "per l'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2010 e 2011";
- b) al comma 1-*bis*, le parole: "*per gli anni 2009 e 2010*" sono sostituite dalle seguenti: "*per gli anni 2009, 2010 e 2011*".

(Proroga al 2011 del trattamento di equivalenza fra lavoratori sospesi e lavoratori beneficiari di trattamenti in deroga)

1. All'art. 19, comma 1-ter del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: "in via transitoria, e per il solo biennio 2009-2010", sono sostituite dalle seguenti: "in via transitoria, per gli anni 2009, 2010 e 2011,".

Capo XIV

SALUTE

Art. 37

(Proroga attività libero professionale intramuraria)

1. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, e successive modificazioni, le parole: "Fino al 31 gennaio 2011" sono sostituite dalle seguenti "Fino al 31 gennaio 2012.".

(Proroghe in materia di farmaci)

- 1. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2011.
- 2. Conseguentemente a quanto disposto dal comma 1, la disposizione di cui all'articolo 64 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è prorogata fino al 31 dicembre 2011.

(Proroga dei termini per la presentazione della Relazione di cui all'articolo 15 della legge 19 febbraio 2004, n. 40)

- 1. Al comma 1 dell'articolo 15, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 le parole "28 febbraio" sono sostituite con la parole "30 aprile".
- 2. Fatte salve le disposizioni di cui all' articolo 11, della legge 19 febbraio 2004, n.40, nonché le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n.191, tutte le strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita inviano i dati richiesti al Ministero della Salute, che cura il successivo inoltro, nell'ambito delle rispettive competenze, all'Istituto Superiore di Sanità e al Centro Nazionale Trapianti.
- 3. Con successivo decreto del Ministero della salute, di natura non regolamentare, sono disciplinate le modalità di comunicazione dei dati di cui al comma 2, da parte delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ai fini del successivo inoltro, sia in forma aggregata che disaggregata, rispettivamente all'Istituto Superiore di Sanità e al Centro Nazionale Trapianti.

Capo XV

ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

ART. 39

(Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale)

1. Il. Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è prorogato nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino al 28 febbraio 2012.

(Consiglio nazionale della pubblica istruzione)

1. In attesa della costituzione degli organi collegiali territoriali della scuola, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive modificazioni, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è prorogato, nella sua attuale composizione, fino al 31 dicembre 2011.

(Proroga dei termini di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129)

1. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: "2011-2012" sono sostituite dalle seguenti: "2012-2013".

(Interventi in materia di sicurezza nelle scuole)

1. Nella logica della prosecuzione degli interventi diretti al miglioramento delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate per il triennio 2011-2013.

(Proroga commissario straordinario ANSAS)

1. Al fine di garantire la necessaria continuità gestionale, nelle more del perfezionamento del regolamento previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 26 comma 1, secondo capoverso, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, è prorogato il Commissario straordinario attualmente in carica presso l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica, sino all'insediamento degli organi come previsti dal medesimo regolamento.

(Graduatorie permanenti)

1.Nelle more della emanazione del Regolamento sul reclutamento del personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado, previsto dall'art. 2 comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, le graduatorie provinciali previste dall'art. 1, comma 605, lett. c), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 vigenti per il biennio 2009/2010 – 2010/2011 sono prorogate per l'anno scolastico 2011/2012. Conseguentemente all'art. 1, comma 4-*ter*, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, le parole: "per il biennio scolastico 2011/2012 – 2012/2013" sono sostituite dalle parole: "per il biennio scolastico 2012/2013- 2013/2014".

(proroga delle commissioni giudicatrici per le valutazioni a posti di ricercatore universitario)

All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: "In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei ricercatori universitari e comunque fino al 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "Finché permane in vigore la vigente disciplina in materia di reclutamento dei ricercatori universitari e comunque non oltre il 31 dicembre 2011".

Relazione illustrativa

La disposizione intende prorogare, analogamente a quanto disposto lo scorso anno con il d.l. 194 del 2009, convertito dalla l. n. 25 del 2010, il termine previsto dall'art. 1, comma 5, del D.L. n. 180 del 2008, convertito dalla l. n. 1 del 2009, per l'applicazione della disciplina – introdotta dal citato D.L. n. 180 – riguardante la formazione delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative a posti di ricercatore universitario bandite ai sensi dell'art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210.

In proposito si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 22, della l. n. 230 del 2005, "relativamente al reclutamento dei ricercatori l'abrogazione degli articoli 1 e 2 della legge n. 210 del 1998 decorre dal 30 settembre 2013", per cui è ancora possibile per gli atenei bandire, nell'ambito dei vincoli finanziari e ordinamentali previsti dalla normativa vigente, posti da ricercatore universitario con le procedure di cui alla l. n. 210 del 1998. Con l'approvazione della disposizione che si propone, le norme sulla formazione delle commissioni giudicatrici da applicare saranno quelle previste dal d.l. n. 180/2008, art. 1, comma 5, e non quelle previgenti.

(Proroga di termini per l'assunzione di personale universitario)

"1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale nel limite di spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato nell'anno 2009, ai sensi dell' articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2011."

Relazione illustrativa

Tale proposta, lasciando intatta la prescrizione che, per le università nel triennio 2009/2011 le assunzioni siano limitate ad un tetto di spesa pari al 50 per cento delle cessazioni intervenute nell'anno precedente¹, proroga al 31 dicembre 2011 il termine per procedere ad assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009.

Tale proroga viene proposta sia al fine di tenere conto, vista la preminente destinazione delle risorse all'assunzione di ricercatori disposta dall'art. 1, comma 3 del decreto legge n. 180 del 2008, dei ritardi per lo svolgimento delle procedure concorsuali dovuti all'applicazione delle norme introdotte dall'art.1 del predetto decreto legge, convertito, con modificazioni dalla 9 gennaio 2009, n.1; sia per tener conto di quanto previsto per le cessazioni relative al 2008.

Si ricorda infatti che l'art.17, comma 18 della legge n.102 del 2009 ha disposto la proroga al 31 dicembre 2010 del termine per procedere alle assunzioni di personale nel limite di spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato nell'anno 2008, ai sensi dell' articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

La proposta, motivata dalla preminente destinazione dei mezzi finanziari all'assunzione di ricercatori e dalla complessità e pesantezza delle procedure concorsuali previste per la loro assunzione, non comporta sotto i profili economico-finanziari, alcuna maggiore spesa, limitandosi a consentire, anche nell'anno 2011, l'utilizzo di quella parte di risorse resesi disponibili, ma che non sarà possibile utilizzare per le ragioni sopra specificate.

(proroga riduzioni calcolo del rapporto tra assegni fissi del personale universitario e fondo di finanziamento ordinario delle Università statali) (limite del 90%).

Il termine di cui all'articolo 7, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2009, n.194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n.25 è prorogato al 31 dicembre 2011, limitatamente per le spese per il personale universitario, docente e non docente, che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale"

Relazione illustrativa

Tale proposta intende prorogare per ulteriori 12 mesi (fino al 31 dicembre 2011) e limitatamente alle sole spese per il personale universitario, docente e non docente, che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, gli effetti dell'art. 5 decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. Si segnala quanto segue:

l'art. 51, comma 4, della legge 27/12/1997, n. 449, dispone che le spese fisse ed obbligatorie delle Università Statali non possono eccedere il 90% dei trasferimenti statali sul FFO. Di tale limitazione si tiene conto anche in sede di verifica delle spese di personale sulla base della programmazione del fabbisogno effettuata dagli atenei (procedura PROPER).

Con il D.L. 28/12/2006 n. 300 art. 1 convertito dalla legge 26/2/2007 n. 17, recante "proroga di termini ...", sono stati prorogati al 31/12/2007 gli effetti dell'art. 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che consentono, ai fini della valutazione del limite (90% rapporto tra assegni fissi ed FFO):

di non tener conto dei costi derivanti dagli incrementi per il personale docente e ricercatore delle università previsti dall'art. 24, comma 1, della legge 23/12/1998, n. 448, e dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico ed amministrativo a decorrere dall'anno 2002;

che le spese per il personale universitario, docente e non docente, che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale sono ricomprese per due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall'art. 51, comma 4, della legge 27/12/1997, n. 449;

B) la finalità di tale intervento è mirata a correggere le sole distorsioni provocate

dall'incidenza del personale universitario sanitario sul rapporto tra assegni fissi e fondo di finanziamento ordinario senza oneri aggiuntivi in quanto gli incrementi per il personale docente e ricercatore delle università previsti dall'art. 24, comma 1, della legge 23/12/1998, n. 448, e dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico ed amministrativo non si applicano per gli anni 2011,2012 e 2013 ai sensi dell'art.9, comma 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122.

Si evidenzia che il predetto termine è stato già differito - con il D.L. 31/12/2007, n.248 art. 12, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/2/2008, n.31 - al 31 dicembre 2008, - con il D.L. 10/12/2008, n.180, convertito dalla legge 1/1/2009 n.1, art. 1, comma 1-bis - al 31/12/2009 e, da ultimo con il decreto legge 30 dicembre 2009, n.194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n.25.

Capo XVI

Beni culturali

ART.

(Proroga degli organi di amministrazione straordinaria delle fondazioni lirico-sinfoniche)

1. I termini di cui all'articolo 40, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono prorogabili fino al 31 dicembre 2011.»

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente disposizione consente al Ministro per beni e le attività culturali di prorogare fino al 31 dicembre 2011 la durata degli organi di amministrazione straordinaria delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

Tale disposizione si rende necessaria al fine di consentire l'ordinata ripresa dell'ordinaria amministrazione, con particolare riguardo agli aspetti di gestione economico-patrimoniale, da parte degli organi di gestione dei Teatri.